

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2857 del 05/06/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Olmi e Centomo S.r.l. per impianto destinato ad attività di caseificio e vendita prodotti alimentari, sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia n. 295.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2966 del 05/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno cinque GIUGNO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Olmi e Centomo S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di caseificio e vendita prodotti alimentari, sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia n. 295.

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società Olmi e Centomo S.r.l. (C.F. e P.I. 01817531203) per l'impianto destinato ad attività di caseificio e vendita prodotti alimentari, sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia n. 295, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Anzola dell'Emilia}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁴** {Soggetto competente Comune di Anzola dell'Emilia}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società **Olmi e Centomo S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Olmi e Centomo S.r.l. (C.F. e P.I. 01817531203) con sede legale ed impianto sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia n. 295, ha presentato, nella persona di Luca Marcheselli, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia in data 28/09/2016 (Prot. n. 21979) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia, con propria nota Prot. n. 22914 del 10/10/2016 (pratica AUA SUAP n. 17/2016), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 10/10/2016 al PGBO/2016/18897 e confluito nella **Pratica SINADOC 30105/2016**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - SAC di Bologna con nota PGBO/2016/19337 del 14/10/2016 ha comunicato la presa d'atto di avvio del procedimento di AUA in oggetto restando in attesa dei pareri dei Soggetti competenti.
- Il S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia, con propria nota Prot. n. 28094 del 09/12/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 12/12/2016 al PGBO/2016/23478, ha trasmesso parere idraulico favorevole del Consorzio della Bonifica Renana n. 9280 del 29/11/2016, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- Il S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia, con propria nota Prot. n. 1985 del 30/01/2017 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 31/01/2017 al PGB0/2017/2093, ha trasmesso parere favorevole, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Anzola dell'Emilia, in regime di silenzio-assenso, non ha evidenziato motivazioni ostative ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza e dato atto che il Comune di Anzola dell'Emilia in regime di silenzio-assenso non ha evidenziato motivi ostativi in merito all'autodichiarazione in materia di acustica, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.
 - Allegato B - impatto acustico (saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 05/06/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGB0/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto OLMI E CENTOMO S.R.L.
Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia n. 295

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (scolina di campagna recapitante nel fosso di scolo "Cassoletta") classificato dal Comune di Anzola dell'Emilia come "scarico di acque reflue domestiche" provenienti dall'unione delle acque reflue domestiche derivate dall'attività produttiva, delle acque reflue domestiche derivate dall'unità abitativa e delle acque meteoriche di dilavamento non contaminate nord.

Le acque reflue domestiche dell'attività produttiva sono trattate con un filtro percolatore anaerobico da 11 A.E., previo trattamento mediante una fossa Imhoff da 10 A.E. (per i reflui derivati dai servizi igienici dell'attività produttiva del primo piano) e un degrassatore da 15 A.E. (per i reflui derivanti dal lavandino del magazzino del piano terra). Dopo il filtro percolatore anaerobico è installato un pozzetto di ispezione e prelievo, a valle del quale si unisce prima con le acque reflue domestiche dell'unità abitativa e poi con le acque meteoriche di dilavamento non contaminate nord. Le acque reflue industriali provenienti dal ciclo produttivo sono accumulate in una cisterna a tenuta e gestiti come rifiuti.

Le acque reflue domestiche dell'unità abitativa sono trattate con un filtro percolatore anaerobico previo trattamento mediante una fossa Imhoff (per i reflui derivati dai servizi igienici dell'unità abitativa del piano terra e primo piano) e un degrassatore (per i reflui derivanti dalle cucine del piano terra). Dopo il filtro percolatore anaerobico è installato un pozzetto di ispezione e prelievo, a valle del quale si unisce prima con le acque reflue domestiche dell'attività produttiva e poi con le acque meteoriche di dilavamento non contaminate nord.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno origine 3 scarichi in acque superficiali (2 scoline di campagna di proprietà) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e di un'area cortiliva di transito e sosta (nella quale non sono svolte attività all'aperto) non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi delle D.G.R.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

286/2005 e D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. Tale immissioni è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Anzola dell'Emilia con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico (Prot. n. 1985 del 30/01/2017), pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 31/01/2017 al PGBO/2017/2093, e il parere idraulico favorevole del Consorzio della Bonifica Renana n. 9280 del 29/11/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. 30105/2016

Documento redatto in data 05/06/2017



Comune di Anzola dell'Emilia

Area Tecnica Servizio Ambiente e Verde Urbano

Via Grimandi 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
Tel. 051/6502111
Fax 051/731598
cod. amm. e AOO: ANZOLAEM
www.comune.anzoladellemilia.bo.it
PEC: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

Allo
Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia

Sede

Alessandro Stanzani

Tel. 051/6502166
alessandro.stanzani@comune.anzoladellemilia.bo.it

protocollo: 2017/0001985
data: 30/01/2017

oggetto: PARERE AL RILASCIO DELL'AUA RELATIVAMENTE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA D.Lgs. 152/99 – D.Lgs. 258/00 – D.Lgs. 152/2006 – D.P.R. 59/2013 e L.R. n. 22 del 24.03.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL RESPONSABILE

Vista la richiesta pervenuta al Comune di Anzola dell'Emilia in data 28.09.2016 al prot. 21979, tendente ad ottenere l'A.U.A.:

per la Ditta: OLMI E CENTOMO srl
con sede legale in: Anzola dell'Emilia (BO) – Via Emilia n. 295
fabbricato sito in: Anzola dell'Emilia (BO) – Via Emilia n. 295
attività svolta: caseificio

Visto il parere favorevole del Servizio Ambiente e Verde Urbano;
Visto il vigente Regolamento del Ciclo Idrico Integrato di ATO5 ora ATERSIR;
Visto il DGR n. 1053/2003;
Visti il D.Lgs. 152/1999, la L.R. 3/1999, il D.Lgs. 258/2000, il D. Lgs. 152/2006, e la L.R. 22/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 59/2013;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME



parere favorevole, ai sensi del quadro normativo vigente alla Ditta OLMI E CENTOMO srl per il fabbricato posto in Anzola dell'Emilia, Via Emilia n. 295 al rilascio dell'AUA per l'immobile come individuati nella richiesta di cui sopra:

Punto di scarico in scolo di campagna poi scolo "Cassoletta": in Via Emilia
Coordinate Gauss Boaga X 1.672.018,22 Y 4.936.179,20

Ai sensi del vigente Regolamento di fognatura e depurazione, il richiedente è obbligato ad osservare tutte le prescrizioni e le indicazioni contenute nel Regolamento medesimo.

Il presente parere favorevole è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e non esonera gli interessati dal rispetto, sotto la propria completa responsabilità, di ogni norma di legge o regolamento vigente in materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E VERDE URBANO
(Dr. Alessandro Stanzani)

(Documento sottoscritto con firma digitale in base all'art. 20 del CAD – D.Lgs. 82/2005)
Firma apposta sul documento originale (art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993)

Settore Difesa Idraulica ed Esercizio
Irrigazione- OM

Spett.le
Comune di Anzola dell'Emilia
Area Tecnica
Via Grimandi, 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)

Posta Certificata comune.anzoladellemlia@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: *Scarico indiretto di acque reflue nello Scolo Cassoletta derivanti dai fabbricati di proprietà della Ditta Olmi e Centomo S.r.l., siti in via Emilia, 29, in Comune di Anzola dell'Emilia*
Parere Idraulico.

In riferimento alla Vs. richiesta del 10/10/2016, in atti a questo Consorzio al prot. N° 7808 del 10/10/2016, siamo con la presente a comunicare che lo scarico delle acque reflue in oggetto, non necessita di alcuna concessione specifica da parte di questo Consorzio di Bonifica, in quanto lo scarico stesso non avviene direttamente in corso d'acqua superficiale di proprietà demaniale, ma raggiunge lo Scolo Cassoletta dopo aver percorso fossi privati.

Ciò nonostante, per quanto di competenza dello scrivente Consorzio, considerato che:

- lo Scolo Cassoletta è canale di bonifica utilizzato a scopo di scolo che confluisce in canali utilizzati a scopo irriguo
- con Legge Regionale n° 4/2007, all'Art. 4 si prevede che i Consorzi di Bonifica esprimano il loro parere ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canale di bonifica
- siamo in attesa che vengano emanate le "Linee guida" previste al comma 6 dell'Art. 4 sopracitato (6. *La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti*)
- lo scarico in oggetto interessa aree già urbanizzate e quindi non si rende necessario l'applicazione delle norme del PSAI del Fiume Reno in merito di "invarianza idraulica"

siamo con la presente a rilasciare parere idraulico favorevole in merito allo scarico indiretto di acque reflue, derivanti dai fabbricati in oggetto, nello Scolo Cassoletta, raccomandando la massima attenzione nel rispetto della normativa vigente.

Per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni si potrà fare riferimento al Geom. Oscar Morisi (tel 3488722413).

Distinti saluti.

Visto: OM



IL DIRETTORE AREA TECNICA
(Ing. Francesca Dallabetta)



Aderente a:

ia S. Stefano, 56 - 40125 Bologna
Tel. 051 295111 - Fax 051 295270
C.P. 226 - 40100 - C.F. 91313990375
PEC: bonificarenana@pec.it
<http://www.bonificarenana.it>
e-mail: segreteria@bonificarenana.it

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto OLMI E CENTOMO S.R.L.
Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia n. 295

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, le emissioni sonore non sono superiori ai limiti stabiliti dal Comune di Anzola dell'Emilia.

Visto che la società Olmi e Centomo S.r.l. ha presentato in data 28/09/2016 una Valutazione di Impatto Acustico per l'impianto sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia n. 295.

Visto che il Comune di Anzola dell'Emilia, in regime di silenzio-assenso, non ha rilevato nulla di ostativo alla conferma e proroga in AUA della vigente comunicazione di impatto acustico.

Si proroga in AUA la validità della comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Valutazione previsionale di impatto acustico sottoscritta ai sensi della L. 447/1995 in maggio 2016 dal prof. Matteo Mattioli, in qualità di tecnico competente in acustica per l'impianto sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia n. 295.

Pratica Sinadoc n. 30105/2016

Documento redatto in data 05/06/2017

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.